



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1469 del 2022, proposto da

Valeria Maria Giulia Iuspa, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone, Angelo Michele Benedetto e Savino Tatoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, Strada Torre Tresca;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Cosimina Piscopiello, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

in parte qua, della graduatoria definitiva concorsuale di cui alla determina dirigenziale n. 974 del 5.10.2022 (codice cifra 106/DIR/2022/00974), avente ad oggetto "D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per

l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 3 area professionale "Amministrativa" - profilo professionale "Specialista Amministrativo" ambito di ruolo "Gestione e Sviluppo Risorse Umane", n. 6 posti- Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori";

- ove occorra del bando di concorso nei limiti di interesse di parte ricorrente;
- ove occorra ed in via subordinata, nei limiti di cui alla narrativa del presente atto, del modello di domanda di partecipazione della procedura concorsuale de qua;
- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e, in particolare, dei verbali n. 10, 13 e 15;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e comunque connesso anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente, ancorché di contenuto sconosciuto;

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'attribuzione del punteggio aggiuntivo (1,5 punti), ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a) del bando di concorso

e per la condanna

dell'Amministrazione a provvedere al riesame della posizione della ricorrente ai fini dell'attribuzione del punteggio alla medesima spettante con conseguente rimodulazione della graduatoria definitiva.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con determinazione dirigenziale n. 1250 del 19 novembre 2021 della Sezione Personale della Regione Puglia, sono stati indetti n. 27 bandi di concorso pubblico

per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive n. 209 unità, categoria D, per vari profili professionali.

Una dei predetti bandi riguarda l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 unità di categoria D - posizione economica DI, area professionale Amministrativa, profilo professionale Specialista Amministrativo, ambito di ruolo Gestione e Sviluppo Risorse Umane (bando n. 3).

Dopo la prova scritta, ai sensi dell'art. 7 del bando, la commissione esaminatrice ha valutato i titoli posseduti dai candidati risultati idonei, avendo raggiunto il punteggio minimo di 21 (sui 30 disponibili).

Per quel che più interessa, l'art. 7, comma 4, lettera a) ha previsto l'attribuzione di 1,5 punti "per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; con esclusione delle lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso".

La ricorrente, premette di aver conseguito la Laurea Magistrale LMG/01 in Giurisprudenza e di non aver conseguito una classificazione utile, nonché di avere interesse ad impugnare gli atti della procedura per conseguire una posizione migliore nella graduatoria finale.

Pertanto impugna gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, LETTERA A) DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 9 LUGLIO 2009. ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Dall'Allegato A al verbale n. 10, si può vedere che la Commissione di gara ha assegnato alla ricorrente, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 7 del bando, n. 2

punti per il possesso di un diploma di specializzazione e un ulteriore punto per il possesso dell'abilitazione forense.

La candidata, dopo aver conseguito 22,25 punti per la prova scritta, nella graduatoria finale (di cui al verbale n. 13) ha ottenuto 25,25 punti complessivi.

La Commissione, però, non avrebbe attribuito alla ricorrente un ulteriore punteggio pari a 1,5 punti per il criterio di cui al comma 4, lettera a) dell'art. 7 riguardante il possesso di una laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso.

Il bando prevede l'attribuzione di 1,5 punti "per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; con esclusione delle lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso".

La laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (posseduta dalla ricorrente), della durata di cinque anni, dovrebbe essere equiparata, ad una laurea specialistica e quindi come titolo di studio superiore alla laurea triennale.

La ricorrente avrebbe dovuto conseguire, quindi, l'ulteriore punteggio pari a 1,5 avendo conseguito un titolo ulteriore.

Ciò anche alla luce dell'art. 1 del decreto del M.I.U.R. 9.7.2009 secondo cui "I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto".

L'istante avrebbe, quindi, titolo ad ottenere ulteriori 1,5 punti prescritti dall'art. 7, co. 4, lett. a) del bando, conseguendo un punteggio complessivo di 26,75, che le permetterebbe di raggiungere il trentottesimo posto in graduatoria e il

quarantaduesimo (da verificare a seconda dei titoli di preferenza) in luogo del novantunesimo posto attuale;

2) IN VIA SUBORDINATA. ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. A), DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 9 LUGLIO 2009. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Ove si accedesse ad una rigida interpretazione dell'art. 7, co. 4, lett. A) del bando di concorso, la disposizione sopra richiamata sarebbe illegittima nella parte in cui non prevede l'attribuzione degli ulteriori 1,50 punti anche per coloro i quali sono in possesso di una laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza.

Il bando, infatti, violerebbe il citato decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 9 luglio 2009 – che prevede l'equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento quadriennali, lauree specialistiche e lauree magistrali quinquennali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi – laddove prescrive, all'art. 6, co. 2, lett. b), punto i) che la Commissione possa attribuire due punti integrativi per il possesso del “diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”, intendendo quale ulteriore laurea quella conclusiva del percorso formativo di cui al diploma di laurea 3 + 2.

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo si genererebbe un'illogica ed irragionevole disparità di trattamento tra candidati che si estrinsecerebbe in una manifesta violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La regione Puglia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependone la inammissibilità e infondatezza nel merito.

All'udienza del 12 luglio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, il Collegio rileva che il contraddittorio è correttamente

instaurato, ma non integro; ritiene, pertanto, che non possa prescindere dal disporre l'integrazione del contraddittorio, essendo comunque individuabili nella vicenda in esame dei "controinteressati".

Invero, l'accoglimento (anche parziale) delle censure proposte all'esito della impugnazione, determinerebbe lo scorrimento in senso favorevole dell'istante nella graduatoria e la possibile esclusione dalla nomina o da una posizione di idoneità dei candidati collocati in posizione potiore, che sarebbero sopravanzati dalla ricorrente. Pertanto è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati, che dovranno essere nominativamente individuati dalla ricorrente, i quali precedono quest'ultima nella graduatoria generale e risultano compresi tra la posizione attualmente occupata dall'interessata (91° posto con punti 25,25, cfr. Determinazione del Dirigente Sezione Personale della Regione Puglia 25 ottobre 2022, n. 974) e quella invocata nel ricorso, che sarebbe raggiunta (tra il 38° e il 41° posto, con 26,75 punti) ove venissero accolti i profili di censura dedotti.

Vista la richiesta di notifica per pubblici proclami e ritenuta la sussistenza dei presupposti per concederla poiché allo stato il numero degli effettivi controinteressati appare considerevole e tale da rendere eccessivamente gravosa una notifica in forma individuale, il collegio dispone che si proceda con le seguenti modalità:

A)- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati, quali soggetti partecipanti al concorso per il collocamento di individuati nominativamente come sopra e indicati come i soggetti partecipanti al concorso per il collocamento di n. 6 unità di

categoria D - posizione economica DI, area professionale Amministrativa, profilo professionale Specialista Amministrativo, ambito di ruolo Gestione e Sviluppo Risorse Umane (bando n. 3) della Regione Puglia;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n.) e dell'anno di deposito (2022) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso.

B) - In ordine alle prescritte modalità, la regione Puglia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n.) e dell'anno di deposito (2022) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";

Si prescrive, inoltre, che la regione Puglia:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso

quello di cui al precedente punto 2);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sulla *home page* del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 7 febbraio 2024 e nelle more dispone l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della presente fase.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Desirèe Zonno, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO